



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge di iniziativa del consigliere Elisabetta Maria Barbuto recante: “Norme per la valorizzazione dell'enoturismo, dell'oleoturismo e del turismo agroalimentare: istituzione delle Strade dei Sapori di Calabria”

f.to Consigliere Elisabetta Maria Barbuto

La Calabria vanta un patrimonio agroalimentare di straordinario valore, con eccellenze nel settore vitivinicolo e olivicolo, nonché numerose produzioni a marchio DOP e IGP. Tuttavia, queste risorse sono spesso slegate da un'offerta turistica organica. La presente proposta di legge mira a trasformare il prodotto agricolo in "destinazione turistica", seguendo i modelli di successo già consolidati in altre regioni italiane e adattandoli alle sfide della transizione digitale.

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di dotare la Regione Calabria di uno strumento normativo moderno ed efficace per la promozione del territorio rurale. L'obiettivo è integrare le eccellenze produttive (vino, olio e prodotti DOP/IGP) con l'offerta turistica, trasformando il paesaggio agricolo in una destinazione esperienziale fruibile tutto l'anno.

La legge introduce una struttura di governance basata sul principio di sussidiarietà. Il riconoscimento delle "Strade" non è calato dall'alto, ma nasce dall'aggregazione spontanea dei territori in Comitati Promotori, che si trasformano poi in Comitati di Gestione (Art. 4). Questo modello solleva la Regione dalla gestione operativa, affidandola a chi il territorio lo vive e lo lavora (agricoltori, comuni, distretti del cibo), pur mantenendo in capo all'Ente regionale funzioni di monitoraggio e vigilanza (Art. 8).

I Comitati di Gestione diventano quindi i custodi del territorio, garantendo la manutenzione dei percorsi e la qualità dell'accoglienza.

Uno dei punti di forza della proposta è la modernizzazione della segnaletica (Art. 6). Consapevoli dei costi elevati della cartellonistica stradale tradizionale, si punta su una Segnaletica Smart: pochi cartelli fisici essenziali dotati di QR-code. Tale scelta abbate i costi di manutenzione e fornisce al turista informazioni in tempo reale tramite una mappa interattiva. Inoltre, l'adozione del sistema Open Data permette a sviluppatori di app e blogger di tutto il mondo di integrare i percorsi calabresi nelle loro piattaforme, garantendo una visibilità globale a costo zero per l'amministrazione.

Invece di centinaia di cartelli descrittivi, la Regione finanzia segnali essenziali dotati di codici digitali che rimandano a una Mappatura Interattiva Regionale (Open Data). Il turista, tramite smartphone, accede a orari, menù di degustazione, geolocalizzazione dei frantoi e delle cantine, e percorsi cicloturistici. Questo approccio riduce i costi del 70% e aumenta l'efficacia del servizio.

La proposta non isola l'agricoltura, ma la connette con il "Turismo Lento". Le Strade devono infatti interconnettersi con la Rete Sentieristica Regionale, i Cammini religiosi e le Ciclovie (Art. 2), creando un'offerta integrata che valorizza anche i beni culturali e ambientali presenti lungo i percorsi.

Per contrastare lo spopolamento delle aree rurali, la legge introduce una specifica premialità per i Comuni che vantano una forte presenza di giovani imprenditori under 40 (Art. 11). Inoltre, il coinvolgimento delle scuole tramite un concorso di idee per il Logo (Art. 5) mira a sensibilizzare le nuove generazioni sul valore del patrimonio identitario calabrese.

La proposta prevede uno stanziamento di euro 100.000,00 per il triennio 2026-2028. Tale cifra, seppur contenuta, è tecnicamente sufficiente grazie alla scelta del digitale. La spesa è ripartita tra investimenti tecnologici e attività di promozione (incluso un concorso nelle scuole per il logo, volto a coinvolgere le nuove generazioni). La copertura è garantita tramite il fondo speciale di parte corrente (Missione 20), rendendo la legge priva di criticità contabili.

Ripartizione della Spesa

1. Spese di Investimento (€ 40.000,00): Destinate all'infrastruttura informatica (Mappa Interattiva), software Open Data e segnaletica fisica con QR-code. (Missione 16, Programma 01).
2. Spese Correnti (€ 60.000,00): Destinate alla promozione internazionale, concorso di idee per le scuole e monitoraggio dell'impatto turistico. (Missione 16 e Missione 04).

Copertura Finanziaria Gli oneri trovano copertura mediante la riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente (Missione 20 – Programma 03).

Di seguito vengono illustrati gli articoli:

Art. 1 (Finalità) La Regione Calabria promuove la valorizzazione dei territori caratterizzati da produzioni vitivinicole, olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità al fine di qualificare l'offerta turistica e valorizzare il paesaggio agricolo calabrese. Disciplina la realizzazione delle "Strade dei Sapori di Calabria" quali itinerari turistici integrati.

Art. 2 (Definizioni e caratteristiche delle Strade) Per enoturismo e oleoturismo si intendono le attività previste dalle normative nazionali e dalla DGR n. 299/2024. Le Strade sono percorsi segnalati che integrano aziende agricole, strutture di trasformazione e beni culturali. Devono essere interconnesse con la Rete Sentieristica Regionale e i Cammini.

Art. 3 (Soggetti abilitati) Possono aderire: Imprenditori agricoli, Cooperative, Frantoi e cantine con accoglienza, Consorzi di tutela DOP/IGP, Musei rurali e Distretti del Cibo.

Art. 4 (Comitato Promotore e Comitato di Gestione) Costituzione di Comuni Promotori che evolvono in Comuni di Gestione (non-profit) incaricati di promozione, vigilanza e gestione della segnaletica smart.

Art. 5 (Logo) Logo unico con declinazioni per prodotto, selezionato tramite concorso di idee nelle scuole secondarie (Licei artistici e grafici).

Art. 6 (Segnaletica Smart e Mappa Interattiva) Adozione di un sistema di Segnaletica Smart basato su QR-code e Open Data. Il QR-code rimanda alla Mappatura Digitale Interattiva con geolocalizzazione, orari e percorsi.

Art. 7 (Promozione delle Strade) La Regione promuove l'inserimento delle strade nei circuiti nazionali/internazionali, nel portale turistico ufficiale e nelle fiere di settore.

Art. 8 (Monitoraggio e valutazione) Relazione annuale dei Comitati al Dipartimento Agricoltura. Verifiche a campione della Regione sugli standard di qualità.

Art. 9 (Competenze degli Enti Locali) Collaborazione dei Comuni per la segnaletica. Coordinamento delle Province e della Città Metropolitana per la promozione e mobilità sostenibile.

Art. 10 (Vigilanza e Sanzioni) Sanzioni da € 500 a € 10.000 per esercizio abusivo o mancato rispetto degli standard. Proventi divisi tra Comune (50%) e Regione (50%).

Art. 11 (Regolamento di attuazione) Emanazione entro 120 giorni. Include criteri di premialità per Comitati con oltre il 30% di giovani imprenditori agricoli (under 40).

Art. 12 (Norma finanziaria) Stanziamento di euro 100.000,00 per il triennio 2026-2028. Copertura tramite Fondo Speciale (Missione 20, Programma 03).

Relazione tecnico-finanziaria

"Norme per la valorizzazione dell'enoturismo, dell'oleoturismo e del turismo agroalimentare: istituzione delle Strade dei Sapori di Calabria"

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Il criterio di quantificazione utilizzato è determinato nel limite massimo di euro 100.000,00 a carico del bilancio 2026-2028. La scelta di stanziare tale somma nasce dalla necessità di supportare il Dipartimento Agricoltura nel compito di trasformare il patrimonio olivicolo e vitivinicolo regionale in una "destinazione turistica" organica, attraverso l'istituzione delle "Strade dei Sapori di Calabria". L'investimento mira a modernizzare l'offerta turistica rurale puntando sulla transizione digitale, attraverso la creazione di mappe interattive e l'adozione di sistemi Open Data che consentano una visibilità globale dei percorsi.

Sotto il profilo organizzativo, il ricorso a professionalità esterne altamente specializzate è necessario per lo sviluppo dell'infrastruttura di segnaletica smart e la gestione dei dati georeferenziati. Questi supporti tecnico-scientifici integrano le risorse del Dipartimento Agricoltura, che manterrà esclusivamente i compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'efficacia degli interventi.

Di conseguenza, per gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11, l'invarianza finanziaria è garantita dall'assorbimento di tali funzioni all'interno delle strutture dipartimentali già esistenti, i cui oneri sono interamente coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio a legislazione vigente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale	C	//	0
Art. 5	Concorso per il Logo (Scuole)	//	A	10.000,000

Art. 6	Segnaletica Smart e Infrastruttura Digitale	I	P	40.000,00
Art. 7	Promozione e Portale Turistico	C	P	50.000,00
Art. 8	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 9	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 10	Norma a carattere ordinamentale			
Art. 11	Norma a carattere ordinamentale			
Art. 12	Norma che reca la norma finanziaria			100.000

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Alla copertura dei suddetti oneri si fa fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2026-2028. Le somme indicate sono contestualmente allocate alla Missione 16, Programma 01 (per lo sviluppo tecnologico e la promozione) e alla Missione 04, Programma 02 (per le iniziative di sensibilizzazione nelle scuole). Per gli esercizi successivi all'anno 2028, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026-2028.

Tab. 2

Anno	Missione / Programma	Tipologia Spesa	Importo	Fonte di Copertura
2026	Missione 16 - Prog. 01	Investimento	€ 20.000,00	Fondo Speciale (Miss. 20)
2026	Missione 04 - Prog. 02	Corrente	€ 20.000,00	Fondo Speciale (Miss. 20)
2027	Missione 16 - Prog. 01	Corrente	€ 30.000,00	Fondo Speciale (Miss. 20)

Anno	Missione / Programma	Tipologia Spesa	Importo	Fonte di Copertura
2028	Missione 16 - Prog. 01	Corrente	€ 30.000,00	Fondo Speciale (Miss. 20)
TOTALE			€ 100.000,00	

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"Norme per la valorizzazione dell'enoturismo, dell'oleoturismo e del turismo agroalimentare: istituzione delle Strade dei Sapori di Calabria"

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Calabria promuove la valorizzazione dei territori caratterizzati da produzioni vitivinicole, olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità (DOP, IGP, Biologiche e prodotti tradizionali) al fine di qualificare l'offerta turistica regionale e valorizzare il paesaggio agricolo calabrese, con particolare attenzione al ricambio generazionale in agricoltura, alla tutela della biodiversità agraria e allo sviluppo economico delle aree rurali.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione disciplina la realizzazione delle "Strade dei Sapori di Calabria" nonché le "Strade del Vino, dell'Olio e dei Prodotti Agricoli e Agroalimentari di Qualità" di seguito indicate come "Strade", quali itinerari turistici volti a qualificare l'offerta territoriale integrata.

Art. 2 (Definizioni e caratteristiche delle Strade)

1. Per enoturismo e oleoturismo si intendono le attività previste dalle normative nazionali vigenti, dai relativi Decreti Ministeriali di attuazione e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 299 del 21 giugno 2024, finalizzate alla conoscenza dei prodotti nei luoghi di produzione.
2. Le Strade sono percorse segnalate e pubblicizzate lungo i quali insistono vigneti, oliveti, altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate e strutture di trasformazione aperte al pubblico che possono integrare beni di interesse ambientale e culturale.
3. La lunghezza e le caratteristiche di ciascuna strada configurano un itinerario turistico all'interno di aree sub-regionali al fine di valorizzare il territorio e le relative produzioni agricole e agroalimentari. Le Strade adottano una denominazione che unisca il prodotto e il nome geografico della zona.
4. Lungo le Strade possono essere istituiti Centri di informazione, Centri espositivi e Spazi di degustazione.
5. Le Strade devono essere interconnesse, ove possibile, con la Rete Sentieristica Regionale, i Cammini religiosi/storici della Calabria e le Ciclovie.

6. Le strade riconosciute dalla Regione Calabria possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione del sistema complessivo delle strade stesse.

Art. 3 (Soggetti abilitati)

Possono esercitare le attività di cui alla presente legge:

- a) Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) singoli o associati;
 - b) Oleifici e cantine sociali/cooperative;
 - c) Frantoi e aziende vitivinicole con spazi di accoglienza;
 - d) Consorzi di tutela DOP/IGP;
 - e) Musei dell'Olio, del Vino e della civiltà contadina, Oleoteche ed Enotecche regionali;
 - f) Distretti del Cibo legalmente riconosciuti, enti e Associazioni che operano per la valorizzazione dei prodotti.
1. I soggetti di cui al comma 1 possono operare in forma singola o associata tramite l'adesione alle Strade.

Art. 4 (Comitato Promotore e Comitato di Gestione)

1. Per l'istituzione di una Strada è costituito un Comitato Promotore composto dai soggetti di cui all'Art. 3. Possono far parte del Comitato Enti Locali, CCIAA, associazioni di categoria e le associazioni operanti nel campo culturale e ambientale.
2. Il Comitato Promotore presenta alla Giunta regionale la domanda di riconoscimento e il Disciplinare di gestione.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento, il Comitato Promotore si trasforma in Comitato di Gestione (ente associativo non-profit) con compiti di realizzazione, promozione e vigilanza della Strada.
4. Il Comitato di gestione svolge anche le seguenti funzioni:
 - a) promuove l'inserimento della Strada nei circuiti nazionali e internazionali di promozione turistica ed economica;
 - b) vigila sul mantenimento degli standard di qualità da parte degli aderenti e sul corretto funzionamento della segnaletica fisica e digitale (QR-code) di cui all'art.7;
 - c) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni e promuove azioni didattico-formative con gli istituti scolastici del territorio;
 - d) gestisce direttamente, o affida in convenzione agli Enti Locali, i Centri di Informazione, i Centri Espositivi e di documentazione;
 - e) presenta le domande per l'accesso ai contributi regionali, nazionali e comunitari;

f) riceve e valuta le domande di adesione alla Strada da parte di nuovi soggetti interessati.

Art. 5 (Logo)

1. Il Logo della rete delle Strade è unico, ma con declinazioni specifiche per prodotto, selezionato tramite concorso di idee rivolto alle scuole secondarie quali i Licei artistici e grafici della Calabria.

Art. 6 (Segnaletica Smart e Mappa Intertattiva)

1. La segnaletica deve essere omogenea e contenere il nome della Strada e delle aziende aderenti, nel rispetto del Codice della Strada.
2. Al fine di modernizzare e favorire l'esperienza del turista, la Regione adotta un sistema di Segnaletica Smart. La mappa interattiva deve essere basata sul sistema Open Data al fine di consentire a terzi (app di viaggi, blogger, siti internazionali) di utilizzare i dati ufficiali della Regione per creare ulteriori guide gratuite, aumentando esponenzialmente la visibilità.
3. La segnaletica fisica è ridotta agli elementi essenziali di indicazione direzionale e identificativa, i quali devono integrare obbligatoriamente un QR-code.
4. Il QR-code rimanda alla Mappatura Digitale Interattiva Regionale basata su tecnologie di geolocalizzazione (Google Maps o sistemi equivalenti), che fornisce al turista:
 - a) Posizione esatta delle aziende aperte al pubblico e dei punti di interesse lungo la Strada;
 - b) Orari di apertura, servizi offerti (degustazione, vendita, didattica) come i Centri di informazione, Centri espositivi, Spazi di degustazione e prodotti certificati disponibili;
 - c) Percorsi consigliati integrati con la Rete Sentieristica Regionale, i Cammini religiosi/storici della Calabria, le Ciclovie, beni di interesse culturali e ambientali.
5. Il Comitato di Gestione della Strada assicura l'aggiornamento costante dei dati di cui al comma precedente e i dati relativi ai propri aderenti sulla mappa digitale.

Art. 7 (Promozione delle Strade)

1. Al fine di sostenere la realizzazione delle strade, la Regione, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica e ambientale, nei limiti massimi delle risorse regionali, nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e

sussidiarietà, può promuovere l'inserimento delle strade nei vari strumenti di promozione turistica.

2. La Regione può sottoscrivere accordi di programma con i comitati di gestione di cui all'art. 4 e con gli enti locali interessati per definire spazi, strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade.
3. La promozione delle strade può avvenire anche nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata e la collaborazione intersettoriale tra le imprese.
4. La Regione promuove i circuiti delle Strade tramite il portale turistico ufficiale e la partecipazione a fiere internazionali.

Art. 8 (Monitoraggio e valutazione)

1. La Regione esercita il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne valuta l'efficacia in termini di incremento dei flussi turistici e valorizzazione dei prodotti agricoli.
2. I Comitati di gestione delle Strade di cui all'Art. 4 trasmettono annualmente al Dipartimento Agricoltura una relazione sull'attività svolta, sugli obiettivi raggiunti e sull'utilizzo degli eventuali contributi regionali percepiti.
3. La Regione può disporre verifiche a campione sulla sussistenza dei requisiti di qualità di cui all'art. 11 e sulla corretta gestione della segnaletica digitale e fisica lungo le Strade riconosciute.

Art. 9 (Competenze degli Enti Locali)

1. I Comuni territorialmente interessati dalle Strade collaborano con i Comitati di gestione per l'installazione della segnaletica e possono partecipare ai Comitati di gestione delle Strade.
2. Le Province e la Città Metropolitana di Reggio Calabria coordinano le attività di promozione territoriale in coerenza con i piani di sviluppo locale e integrano i percorsi delle Strade nei propri strumenti di pianificazione territoriale e nei sistemi di mobilità sostenibile di competenza.

Art. 10 (Vigilanza e Sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti e dai servizi ispettivi della Regione Calabria.
2. L'esercizio abusivo o il mancato rispetto degli standard comporta sanzioni da € 500 a € 10.000 e la possibile revoca del riconoscimento.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devoluti:
 - a) al 50% al Comune che ha accertato l'infrazione, per le attività di controllo e vigilanza;
 - b) al 50% alla Regione Calabria, per essere reinvestiti in attività di promozione.

Art. 11 (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione che definisce:
 - a) gli standard minimi di qualità dei soggetti aderenti, dei centri di informazione, dei centri espositivi, degli spazi di degustazione e i requisiti per il riconoscimento delle Strade;
 - b) le modalità di costituzione e funzionamento dei Comitati di gestione;
 - c) il manuale d'identità visiva per la segnaletica fisica e digitale nonché l'utilizzo del logo;
 - d) i criteri per l'organizzazione del concorso di idee rivolto alle scuole, le modalità di selezione e i premi per le scuole vincitrici, volti all'acquisto di materiale didattico o tecnologico.
 - e) i criteri di premialità o i punteggi aggiuntivi per il riconoscimento e l'accesso ai contributi delle "Strade" i cui Comitati di Gestione presentino una composizione di giovani imprenditori agricoli (under 40) superiore al 30% dei componenti.

Art. 12 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in complessivi euro 100.000,00 per il triennio 2026-2028, si provvede mediante le risorse del bilancio autonomo della Regione Calabria.
2. In conformità alla programmazione regionale, la spesa è ripartita tra spese di investimento e spese correnti come segue:

- a) Spese di investimento (Missione 16 – Programma 01): euro 40.000,00 complessivi, destinati alla creazione dell'infrastruttura digitale di geolocalizzazione (Art. 5), all'acquisizione di servizi software per mappe interattive e alla posa della segnaletica fisica essenziale dotata di QR-code.
 - b) Spese correnti (Missione 16 – Programma 01 e Missione 04 – Programma 02): euro 60.000,00 complessivi, destinati alla promozione e all'organizzazione del concorso di idee rivolto alle scuole per l'esercizio 2026 (Art. 6).
3. Nello specifico, per l'esercizio 2026, la spesa di euro 40.000,00 è così ripartita:
- euro 20.000,00 per investimenti tecnologici e segnaletica smart;
 - euro 20.000,00 per spese correnti (il concorso scuole).
4. Per gli esercizi 2027 e 2028, lo stanziamento di euro 30.000,00 annui è destinato al consolidamento delle attività promozionali e alla manutenzione dei sistemi digitali, con priorità alle spese di cui al comma 2, lettera b).
5. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma 03.
6. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.